

Civile Ord. Sez. 1 Num. 1706 Anno 2020

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA

Relatore: NAZZICONE LOREDANA

Data pubblicazione: 24/01/2020

sul ricorso 12917/2014 proposto da:

GE.CO. S.r.l.; La Scommessa S.r.l., già La Scommessa Agenzia Ippica di Domenico Cioffi & C. S.n.c.; La Punto Scommesse Macerata S.r.l., già Agenzia Ippica Cioffi S.n.c. di Domenico Cioffi e C.; La Daunia Scommesse S.r.l., già Agenzia Ippica di Foggia di Domenico Cioffi e Giuseppe; La Punto Scommesse Avellino S.r.l., già Punto Scommesse Avellino di Luigi Marchese & C. S.n.c.; La Punto Scommesse Napoli Municipio S.r.l., già Punto Scommesse Napoli Municipio di Francesco Cioffi e Luigi Marchese & C. S.n.c.; La Sport & Scommesse S.r.l., già Sport & Scommesse di Luigi Marchese & C.

O.l.
5109
2019

h

S.n.c.; tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, elettivamente domiciliate in Roma, Via Sebino n. 16, presso lo studio dell'avvocato Mazzoni Erminia, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato Abbamonte Andrea, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

e sul ricorso successivo:

Agenzia di Scommesse Albignasego S.r.l., già Euganea Betting S.r.l.; Agenzia Ippica 2000 S.r.l., già Agenzia Ippica 2000 di Monti Lauro, Monti Massimo & C. S.n.c.; Agenzia Ippica A. I. Aprilia S.r.l., già Agenzia Ippica Aprilia di Fonzi Leonardo & C. S.n.c.; Agenzia Ippica Azzini Silvio di A. Melocchi E.F. Squara S.a.s., già Agenzia Ippica Azzini Silvio & C. S.n.c.; Agenzia Ippica Bolzano S.a.s. di Malfatti Roberto & C., già Agenzia Ippica Bolzano di Malfatti Roberto & C. S.n.c.; Agenzia Ippica Cento S.r.l., già Agenzia Ippica Cento di Landini Paolo e Franco S.n.c.; Agenzia Ippica del Trapanese & C. S.n.c., già Agenzia Ippica del Trapanese di Scalabrino Lorenzina); Agenzia Ippica di Cremona di Colonna Antonio & C. S.n.c., già Agenzia Ippica di Cremona di Paglione Iole & C. S.n.c.; Agenzia Ippica di Falconara di Massimo D'Alterio & C. S.a.s., già Agenzia

Ippica di Falconara di Massimo D'Alterio & C. S.n.c.); Agenzia Ippica di Massimo D'Alterio & C. S.a.s., già Agenzia Ippica di Massimo D'Alterio & C. S.n.c.; Agenzia Ippica di Nuoro di Patteri Giovanni & C. S.n.c., già Agenzia Ippica di Nuoro di Patteri Giovanni & C. S.n.c.); Agenzia Ippica di Padova S.r.l., già Agenzia Ippica di Padova di Bassi Sandro & C. S.n.c.); Agenzia Ippica di Sassari S.a.s. di Patteri Giovanni & C., già Agenzia Ippica di Sassari S.a.s. di Patteri Giovanni & C. S.n.c.; Agenzia Dott. Domenico Semeraro S.r.l., già Agenzia Ippica Domenico Semeraro S.r.l. & C. S.n.c.); Agenzia Ippica di Righi Schwammer Luigi e Marco Faletra & C. S.n.c., già Agenzia Ippica Esquilino di Righi Schwammer Luigi & Faletra & C. S.n.c.; Agenzia Ippica Europa S.r.l., già Agenzia Ippica Europa di Bassi Sandro & C. S.n.c.; Agenzia Ippica Faletra Salvatore & C. S.r.l., già Agenzia Ippica Faletra Salvatore & C. S.n.c.; Agenzia Ippica Faletra Giuseppe di Sabatino Maria Antonia S.n.c. in liquidazione, Agenzia Ippica Faletra Salvatore & C. S.n.c.; Agenzia Ippica Luciano Giove S.r.l., già Agenzia Ippica di Luciano Giove & C. S.n.c., Agenzia Ippica Mosti S.n.c. di Cioffi Angelo & C., già Agenzia Ippica Mosti Cinzia & C. S.n.c.; Agenzia Ippica Motta S.r.l.; Agenzia Ippica Novara S.n.c. di Sidraschi Sergio & C., già Agenzia Ippica Novara di Alvaro Bini & C. S.n.c.; Agenzia Ippica Parmense di Bassi Carla & C. S.r.l.; Agenzia Ippica di Pescara di Di Menno & C. S.a.s., già Agenzia Ippica di Pescara di Massimo D'Alterio, Di Menno & C. S.n.c.; Agenzia Ippica San Giovanni Valdarno S.r.l., già Agenzia Ippica San Giovanni Valdarno di Barbiroglio Gilda e Giuseppe Fanucci & C. S.n.c.; Agenzia Ippica Spontini S.r.l. in liquidazione, già Agenzia Ippica Spontini S.r.l.; Agenzia Ippica Susa s.r.l.; Agenzia Ippica Varesina S.r.l., già Agenzia Ippica Varesina Gambarini Angelo S.n.c.; Agenzia AG. Scommesse Ferrini e Cappelletti S.r.l., già

Agenzia Ippica Ferrini Daniele; Cappelletti Umberto & C. S.n.c.; Agenzia Scommesse Persiceto S.r.l., già Punto Gioco di Piero Montecchi & C. S.n.c.; Agenzia Ippica Angelo Sonvigo S.r.l., già Angelo Sonvigo S.n.c. di Angelo Sonvigo e Remo Marazzi; Argo Advices S.r.l., già Agenzia Ippica di Ancona di Massimo D'Alterio & C. S.n.c.; Società B.M.M.C. Bet S.r.l., già Agenzia Ippica di Mantova di Bassi Sandro & C. S.n.c.; Agenzia Ippica Billennium S.r.l., già Billennium S.r.l.; Agenzia Ippica CE.RA.SCO. S.r.l., Agenzia Ippica CE.RA.SCO. di Fonzi Leonardo & C. S.n.c.; Agenzia Ippica Corsal di Lazzareschi Sergiusti Andrea & Del Rosso Armando S.r.l., già Corsal di Lazzareschi Sergiusti Andrea & Del Rosso Armando S.r.l.; Agenzia Ippica Del Duca Enrico & Pierotti Giuseppe Carlo S.n.c.; Società DOG IN 1 S.a.s. di Roberto Malfatti & C.; Ettore Morelli & C. S.n.c.; Società Genova Bet S.r.l. in liquidazione, già Bellandi Claudio D.I.; Giuseppe Maria D'Annucci S.r.l., già Umberto Menichini & C. S.n.c.; Ditta ISIBET S.r.l., già Punto Gioco di Piero Montecchi & C. S.n.c.; La Miravalle Agenzia Ippica S.r.l., già La Miravalle di Cheriè Liniere Eugenio & C.+ Super Play di Cheriè Liniere Eugenio & C. S.n.c.; La Rossa Sport di Colella Catia & C. S.n.c.; Laurentina S.r.l., già Laurentina di Righi Schwammer Luigi e Fantauzzo Laura & C. S.n.c.; Agenzia Ippica Longhin Marco, già Marco Longhin D.I.; Agenzia Ippica Marson di Angelo Sonvigo S.r.l., già Marson di Angelo Sonvigo e C. S.n.c.; Agenzia Ippica New Sports di Zaccarelli Paolo & C. S.a.s., già Newsports di Zaccarelli Paolo & C. S.a.s.; Agenzia Ippica Parma Bet S.r.l.; Agenzia Ippica Picena Sport di Colella Catia & C. S.n.c., già Picena Sport di Colella Catia & C. S.n.c.; Agenzia Ippica Punto Scommesse Correggio S.r.l., già Punto Gioco di Piero Montecchi & C. S.n.c.; Silma Giochi di Silvia Elena Faletta & C. S.n.c., già New Life di Chiocchi Renzo & C. S.a.s.; Agenzia Ippica



Sport e Scommesse Rovigo S.r.l., già Sport & Scommesse di Paglione Iole & C. S.n.c.; Società Vicenza Scommesse S.r.l., già Nuova Ippica di Dalla Valle Mirko; Agenzia Ippica Cisterna di Latina di Orsola Rossi S.a.s., già Agenzia Ippica di Cisterna di Rossi Orsola & C. S.n.c.; Ditta Individuale Carboni Claudio; Agenzia Scommesse Ippiche e Sportive di Gennaro Carlo & C. S.n.c.; Società Ribot S.r.l., già Ribot di Montebugnoli Mauro & C. S.n.c.; Società Lucky Horse S.r.l., già Lucky Horse di Montebugnoli Mauro & C. S.n.c.; Società FINSCOM S.r.l. in liquidazione, già Agenzia Scommesse Alessandria di Vivaldo Francesco & C. S.n.c. + Agenzia Ippica di Pavia di Buscaglia Silvio & C. S.n.c. + Agenzia Ippica Reggio Emilia di Iaia Emilio & C. S.n.c. + Agenzia Ippica di Lucchi Lauro & C. S.n.c.; Agenzia Ippica Take Away S.r.l., già Take Away di Marino N. & C. S.n.c.; Agenzia Ippica Marco Corradini & C. S.a.s.; Agenzia Ippica di Alberto Monti & C. S.n.c.; Ladbrokes e Gaming Italia S.r.l., già Laura Bassi & C. S.n.c.; Agenzia Ippica di Vinovo S.n.c. di Marchetti Lea & C. poi Better S.r.l.; Lodi S.r.l. in liquidazione, già Agenzia Ippica Paolo Rossi & C. S.n.c.; Acilia S.r.l. in liquidazione, già Agenzia Ippica Paolo Rossi & C. S.n.c. (n.1502); Acilia S.r.l. in liquidazione, già Agenzia Ippica Paolo Rossi & C. S.n.c. (n.1497); Acilia S.r.l. in liquidazione, già Agenzia Ippica Paolo Rossi & C. S.n.c. (n.97); Trastevere S.r.l. in liquidazione, già Agenzia Ippica Trastevere di Paolo Rossi & C. S.n.c. (n.316); Trastevere S.r.l. in liquidazione, già Agenzia Ippica Trastevere di Paolo Rossi & C. S.n.c. (n. 319); Trastevere S.r.l. in liquidazione, già Agenzia Ippica Trastevere di Paolo Rossi & C. S.n.c. (n.1496); Trastevere S.r.l. in liquidazione, già Agenzia Ippica Trastevere di Paolo Rossi & C. S.n.c. (n.1501); Mito S.r.l., già Mito di Idro Silverio Marino Preda & C. S.n.c.; Agenzia Ippica di Massa; Sala Corse di Massa Carrara; tutte in persona dei

rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, elettivamente domiciliati in Roma, Foro Traiano n. 1/a, presso lo Studio Satta Romano & Associati, rappresentate e difese dagli avvocati Lattanzi Filippo, Romano Anna, Satta Filippo, giuste procure in calce al ricorso;

- Snaitech S.p.a., già Snai S.p.a., già Agenzia Ippica Monteverde S.r.l. Unipersonale, incorporante Agenzia Ippica Monteverde S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Arenula n. 16, presso lo studio dell'avvocato Sbordonì Stefano, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Lattanzi Filippo, Romano Anna, Satta Filippo, giusta procura speciale per Notaio Ruben Israel di Milano – Rep.n. 31530 del 6.9.2019;

- ricorrenti successivi -

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

nonché contro

Sisal Entertainment S.p.a., già Sisal Match Point S.p.a., nella qualità di avente causa di Agenzia Ippica Bolzano S.a.s.; La Boutique della Scommessa S.r.l.; Dereca S.r.l.; Ippica S.r.l.; Agenzia Ippica Azzini; Giraffa S.r.l.; Agenzia Ippica Busto Arsizio S.r.l. di Paladini; Billennium S.r.l.; La Giostra S.r.l.; ILIO S.p.a.; tutte in persona dei

rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, elettivamente domiciliati in Roma, Via Panama n. 58, presso lo studio dell'avvocato Medugno Luigi, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato Lauteri Annalisa, giusta procura a margine del ricorso incidentale;

- ricorrenti incidentali -

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti al ricorso incidentale -

nonché contro

Agenzia Scommesse Sestri Levante di Boitano Mauro & C. S.a.s. , già Agenzia Ippica di Petacchi & C. S.n.c.; Di Maggio Gaetano Francesco, quale socio della già Agenzia Ippica di Saronno di Lainati Alberto & C. S.n.c.; Lainati Alberto, quale socio della già Agenzia Ippica di Saronno di Lainati Alberto & C. S.n.c.; SAI S.r.l.; Omnibus S.r.l. in Liquidazione, già Agenzia Follonica S.r.l., già Agenzia Ippica Bovisa S.n.c., già Agenzia Ippica Carpi S.n.c.; già Agenzia Ippica Bruzzano S.n.c., già Agenzia Ippica Sanremo S.n.c., già Agenzia Ippica Valganna S.n.c., già Italis Agenzia Ippica S.n.c., già Lambrate S.n.c. tutte fuse per incorporazione, in persona del liquidatore *pro tempore*; Il Gioco di Morassi Loris & C. S.n.c.; Agenzia Ippica Tornese di Morassi Loris & C. S.n.c.; Agenzia Ippica di Treviso S.n.c. di Morassi Loris & C.; Agenzia Ippica Fermo S.r.l., già Agenzia Ippica

Fermo di Beribè Adalberto & C. S.n.c.; Beribe' Claudio & C. S.r.l., già Beribè Claudio & C. S.n.c.; Beribè S.r.l., già Beribè s.n.c. di Beribè Claudio & C.; Cabe S.r.l.; Grillo S.r.l., già Grillo S.n.c. di Beribè Moira e C.; Crivelli Gabriele, quale socio della Agenzia Ippica Duomo S.n.c. di Alberto Lainati e C. S.n.c.; Crivelli Patrizia Gemma Elvira, quale socio della Agenzia Ippica Duomo S.n.c. di Alberto Lainati e C.; Di Maggio Gaetano Francesco, quale socio della Agenzia Ippica Duomo S.n.c. di Alberto Lainati e C.; Lainati Alberto, quale socio della già Agenzia Ippica Duomo S.n.c. di Alberto Lainati e C.; Carma Servizi S.r.l., già Agenzie Ippiche Palatina e San Paolo di Spaziani Testa Carlo e C. S.n.c. fuse per incorporazione; CA.VA.LO. S.r.l., già CA.VA.LO. di Ughi Paolo & C. S.n.c.; Agenzia Ippica Arno di Ughi Giovanni & C. S.n.c.; A.I.T.O Agenzia Ippica Toniolo S.n.c.; Agenzia Ippica Silvano Rastelli di Idria Massellucci S.a.s., già Agenzia Ippica Monsummano di Rastelli Silvano & C. S.n.c.; tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, elettivamente domiciliate in Roma, Via F. Denza n. 20, presso lo studio dell'avvocato Rosa Laura, rappresentate e difese dagli avvocati Modena Franco, Cordeiro Guerra Roberto, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti al ricorso incidentale -

contro

Agenzia Scommesse Sestri Levante di Boitano Mauro & C. S.a.s., già Agenzia Ippica di Petacchi & C. S.n.c.; Di Maggio Gaetano Francesco, quale socio della già Agenzia Ippica di Saronno di Lainati Alberto & C. S.n.c.; Lainati Alberto, quale socio della già Agenzia Ippica di Saronno di Lainati Alberto & C. S.n.c.; SAI S.r.l.; Omnibus S.r.l. in Liquidazione, già Agenzia Follonica S.r.l., già Agenzia Ippica Bovisa S.n.c., già Agenzia Ippica Carpi S.n.c.; già Agenzia Ippica Bruzzano S.n.c., già Agenzia Ippica Sanremo S.n.c., già Agenzia Ippica Valganna S.n.c., già Italis Agenzia Ippica S.n.c., già Lambrate S.n.c. tutte fuse per incorporazione, in persona del liquidatore *pro tempore*; Il Gioco di Morassi Loris & C. S.n.c.; Agenzia Ippica Tornese di Morassi Loris & C. S.n.c.; Agenzia Ippica di Treviso S.n.c. di Morassi Loris & C.; Agenzia Ippica Fermo S.r.l., già Agenzia Ippica Fermo di Beribè Adalberto & C. S.n.c.; Beribe' Claudio & C. S.r.l., già Beribè Claudio & C. S.n.c.; Beribè S.r.l., già Beribè s.n.c. di Beribè Claudio & C.; Cabe S.r.l.; Grillo S.r.l., già Grillo S.n.c. di Beribè Moira e C.; Crivelli Gabriele, quale socio della Agenzia Ippica Duomo S.n.c. di Alberto Lainati e C. S.n.c.; Crivelli Patrizia Gemma Elvira, quale socio della Agenzia Ippica Duomo s.n.c. di Alberto Lainati e C.; Di Maggio Gaetano Francesco, quale socio della Agenzia Ippica Duomo S.n.c. di Alberto Lainati e C.; Lainati Alberto, quale socio della già Agenzia Ippica Duomo S.n.c. di Alberto Lainati e C.; Carma Servizi S.r.l., già Agenzie Ippiche Palatina e San Paolo di Spaziani Testa Carlo e C. S.n.c., già Agenzia Ippica Palladio di Spaziani Testa Carlo S.n.c. fuse per incorporazione; CA.VA.LO. S.r.l., già CA.VA.LO. di Ughi Paolo & C. S.n.c.; Agenzia Ippica Arno di Ughi Giovanni & C. S.n.c.; A.I.T.O Agenzia Ippica Toniolo S.n.c.; Agenzia Ippica Silvano

Rastelli di Idria Massellucci S.a.s., già Agenzia Ippica Monsummano di Rastelli Silvano & C. s.n.c.; tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, elettivamente domiciliate in Roma, Via F. Denza n. 20, presso lo studio dell'avvocato Rosa Laura, rappresentate e difese dagli avvocati Modena Franco, Cordeiro Guerra Roberto, giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrenti al ricorso incidentale -

e sul ricorso successivo:

Ippica Civitavecchia S.r.l. (già Ippica Civitavecchia di Porchianello & C. S.n.c.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Viminale n. 43, presso lo studio dell'avvocato Lorenzoni Livia, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Vasi Giorgio, giusta procura speciale per Notaio dott. Giacomo Laurora di Roma - Rep. n. 69700 del 6.11.2019;

- ricorrente successivo -

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (successore ex lege dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato -AAMS), in persona del Direttore Generale *pro tempore*, tutti domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

Ippica Civitavecchia S.r.l. (già Ippica Civitavecchia di Porchianello & C. S.n.c.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Viminale n. 43, presso lo studio dell'avvocato Lorenzoni Livia, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Vasi Giorgio, giusta procura speciale per Notaio dott. Giacomo Laurora di Roma - Rep. n. 69700 del 6.11.2019;

- controricorrente al ricorso incidentale -

e sul ricorso successivo:

Agenzia Ippica SA.CO.I.RO S.n.c., Agenzia Ippica La Boutique della Scommessa S.r.l., Crescenzi Adriano & C. S.a.s., Ditta Individuale Sergio Antonini, Agenzia Ippica Danzi & Rocco s.n.c. di Danzi Maurizio & C., Tyche di Niccolò Grassi Bertazzi & C. S.a.s, All Betting di Mazzanti Fausto & C. S.n.c., Agenzia Ippica Adriatica s.n.c., tutte in qualità dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, elettivamente domiciliate in Roma, presso la Studio Satta Romano & Associati, rappresentate e difese dagli avvocati Romano Anna, Satta Filippo, Lattanzi Filippo, giuste procure in calce al ricorso incidentale;

- ricorrenti successivi -

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti al ricorso incidentale -

e sul ricorso incidentale successivo:

Agenzia Scommesse Como di Bertacchi Annalisa e C. S.n.c., già Schiavio Casagrande & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Viminale n.43, presso l'avvocato Lorenzoni Fabio, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente incidentale successivo -

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (successore ex lege dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato -AAMS), in persona del Direttore Generale *pro tempore*, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

e sul ricorso successivo:

G.A.I.T. S.r.l., già G.A.I.T. Gestione Agenzia Ippica Terni S.n.c. di Giornelli Patrizia & C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dei Caprettari n.

70, presso lo studio dell'avvocato Iaione Massimiliano, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Lattanzi Filippo, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente successivo-

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

avverso la sentenza n. 6260/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2019 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha chiesto che Codesta Prima Sezione voglia rimettere il presente ricorso alle Sezioni Unite. In subordine, rigettare il ricorso principale e dichiarare assorbito il ricorso incidentale condizionato.

FATTI DI CAUSA

1. - Con il bando pubblicato in data 11 maggio 2000 il Ministero delle finanze indisse una procedura di evidenza pubblica al fine dell'attribuzione di 671 concessioni per l'esercizio dei servizi di raccolta e di gestione delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, della durata di sei anni, rinnovabili per altri sei.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Lamentando che, sin dal 1999, il settore aveva conosciuto una forte crisi, determinata sia dalla diffusione del gioco clandestino, sia dall'ingresso di imprese estere, 171 concessionari proposero domanda di arbitrato, chiedendo di accertare le dette trasformazioni del mercato delle scommesse ippiche e la non debenza delle prestazioni patrimoniali a carico delle agenzie, ai sensi dell'art. 1460 c.c.; con l'atto di puntualizzazione dei quesiti chiesero altresì, fra l'altro, la condanna dei ministeri al risarcimento del danno.

2. - Il lodo arbitrale reso il 26 maggio 2003 ha affermato la responsabilità dei Ministeri, in forza di un "obbligo di garanzia", ritenuto dagli arbitri come implicitamente assunto, riguardante i danni derivati ai concessionari dalla presenza di operatori clandestini ed illegali, nonché per gli altri fatti loro imputati dalle concessionarie, ed essi sono stati condannati al risarcimento del danno, con facoltà per le agenzie di trattenere i c.d. minimi garantiti.

3. - La Corte d'appello di Roma, innanzi alla quale il lodo è stato impugnato, con sentenza del 21 novembre 2013 ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale, ritenendo la controversia appartenente alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che sia infondata l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di impugnazione, eseguita presso il difensore domiciliatario del procedimento arbitrale e non alla parte personalmente, essendo il vizio sanato dalla costituzione delle agenzie in giudizio, per raggiungimento dello scopo.

Nel merito, ha disatteso il motivo, proposto dalle P.A., concernente la nullità della clausola compromissoria di cui al disciplinare di concessione, in ragione della possibilità per il solo concessionario, e non per le pubbliche amministrazioni, di declinare la

competenza arbitrale, posto che la stessa amministrazione ha rinunciato a tale facoltà nel modello-tipo di convenzione; ha disatteso pure il motivo concernente l'omessa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'economia dopo la devoluzione del rapporto all'Agenzia delle entrate e poi all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, non essendo la prima subentrata nel rapporto concessorio in questione, mentre la seconda è succeduta a titolo particolare, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., con prosecuzione del processo tra le parti originarie; né la clausola compromissoria è divenuta inefficace per il soggetto subentrante.

Per il resto, la corte del merito ha però ritenuto che il collegio arbitrale si sia pronunciato su questioni non compromettibili, dal momento che le agenzie vantano un mero interesse di fatto, comune ad ogni altro cittadino, all'efficiente tutela dell'ordine pubblico ad opera dello Stato: ma l'arbitrato è escluso per le controversie su interessi legittimi o interessi di mero fatto, non esistendo un patto di garanzia implicito fondante un preteso diritto soggettivo dei concessionari in presenza di una rete di scommettitori clandestini o illegali, che ledono i diritti di monopolio statale.

Il lodo ha ravvisato un inadempimento nel mancato contrasto delle c.d. reti illegali, il quale, seppure non conduca alla responsabilità della P.A., integra un'alterazione dell'equilibrio contrattuale. Ma tale controversia, secondo la corte, attiene a materia devoluta alla giurisdizione amministrativa, in quanto si verte sul contenuto delle concessioni, con riguardo al fatto che esse contengano oppure no una garanzia di svolgimento dell'attività in regime di monopolio e di determinazione del prezzo della concessione in ordine a quella garanzia; lo stesso quanto al preteso inadempimento all'obbligo di



consentire l'accettazione di scommesse per via telefonica e telematica e di scommesse di dati tipi.

4. - Avverso questa decisione hanno proposto ricorso principale la Ge.Co. s.r.l. ed altri, affidato a due motivi. Ad esso hanno resistito con controricorso i Ministeri intimati, proponendo, altresì, ricorso incidentale condizionato sulla base di due motivi; a sua volta, a questo resistono con controricorso l'Agenzia Scommesse Sestri Levante di Boitano Mauro & C. s.a.s. ed altri.

Propongono ricorsi cd. autonomi anche: l'Agenzia di Scommesse Albignasego s.r.l. ed altri, affidato a tre motivi, cui resistono i Ministeri con controricorso e ricorso incidentale condizionato per due motivi; l'Agenzia Scommesse Como di Bertacchi Annalisa e C. s.n.c., sulla base di tre motivi, cui resistono i Ministeri con controricorso e ricorso incidentale condizionato per due motivi, pregiudizialmente eccependo la tardività del ricorso avverso; la G.A.I.T. s.r.l., per tre motivi, cui resistono i Ministeri con controricorso e ricorso incidentale condizionato per due motivi, pregiudizialmente eccependo la tardività del ricorso; la Ippica Civitavecchia s.r.l., sulla base di tre motivi, cui resistono i Ministeri con controricorso e ricorso incidentale condizionato per due motivi, cui la predetta società resiste con controricorso; la Sisal Entertainment s.p.a., per due motivi, cui resistono i Ministeri con controricorso.

Propongono, inoltre, ricorsi c.d. incidentali l'Agenzia Scommesse Sestri Levante di Boitano Mauro & C. s.a.s. ed altri, sulla base di due motivi, cui resistono i Ministeri con controricorso; l'Agenzia Ippica SA.CO.I.RO. s.n.c. ed altri, sulla base di due motivi, cui resistono i Ministeri con controricorso.

Vi sono memorie delle parti Agenzia di Scommesse Albignasego s.r.l. ed altri, con l'Agenzia Ippica Monteverde s.r.l. unipersonale,

Ippica Civitavecchia s.r.l. (che si costituisce altresì con nuovo difensore), Sisal Entertainment s.p.a., Agenzia Scommesse Sestri Levante di Boitano Mauro & C. s.a.s. ed altri, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.

Il P.G. ha chiesto la rimessione della causa alle Sezioni unite per ragioni di giurisdizione, o, in subordine, il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale condizionato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. – *I ricorsi.*

1. – Con il primo motivo, i ricorrenti principali Ge.Co. s.r.l. ed altri deducono la violazione e la falsa applicazione dell'art. 817 c.p.c., in quanto le p.a. convenute eccepirono, innanzi agli arbitri, la nullità della clausola compromissoria per la previsione di un numero pari di arbitri e per il fatto di consentire solo alla parte privata di derogarvi, mentre non avevano eccepito la non compromettibilità della controversia, dedotta solo con l'impugnazione del lodo, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 3 e n. 7, c.p.c. In verità, la censura deve inquadrarsi nel n. 4 dell'art. 829 c.p.c., che fa salvo l'art. 817 c.p.c., onde la parte che non abbia eccepito nel corso del procedimento arbitrale che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti del compromesso non può impugnare il lodo per tale motivo.

Con il secondo mezzo, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5 della legge n. 1034 del 1971, 6, comma 2, della legge n. 205 del 2000, 7, 12 e 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010 e 15 della convenzione di concessione, perché anche le controversie rimesse alla giurisdizione esclusiva del g.a. sono demandabili in arbitri quando, pur in presenza di un potere autoritativo, riguardino diritti soggettivi, come nella specie, in cui le agenzie hanno denunciato il venir meno del carattere di esclusività

del mercato di riferimento, il quale aveva costituito il presupposto principale delle concessioni. Nessun atto autoritativo, peraltro, è venuto in contestazione nella specie, né i concessionari hanno chiesto la determinazione giudiziale del canone garantito. I minimi garantiti furono determinati sulla base del regime di esclusiva statale della raccolta delle scommesse, mutato in ragione dell'omessa attivazione dei poteri di controllo da parte della p.a.

2. – Con proprio ricorso, Sisal Entertainment s.p.a. ed altri hanno proposto i medesimi due motivi di censura.

3. – Le ricorrenti Agenzia di Scommesse Albignese s.r.l. ed altri, accanto a due motivi coincidenti con quelli del ricorso principale di Ge.Co. s.r.l. ed altri, propongono un terzo motivo, con il quale deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5 della legge n. 1034 del 1971, 6, comma 2, della legge n. 205 del 2000, 7, 12 e 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, 4 del d.P.R. n. 169 del 1998 e 2, comma 1, della convenzione di concessione, perché non sussisteva un mero interesse legittimo o di fatto dei concessionari con riguardo all'attivazione delle scommesse telefoniche o telematiche ed a quota fissa, non operata dalla p.a.

4. – Anche l'Agenzia Scommesse Como di Bertacchi Annalisa e C. s.n.c. ha impugnato la sentenza della corte territoriale, deducendo, con il primo motivo, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 817 e 829, n. 4, c.p.c., in quanto le p.a. convenute avevano eccepito innanzi agli arbitri la nullità della clausola compromissoria esclusivamente quanto al meccanismo di accesso alla procedura arbitrale, sia per la composizione del collegio arbitrale (in numero pari), sia per la facoltà di declinatoria (riservata al solo concessionario): mai avendo dedotto, invece, la questione dei limiti

esterni della competenza arbitrale, dunque non più proponibili in sede di impugnazione del lodo.

Con il secondo motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5 della legge n. 1034 del 1971, e 6, comma 2, della legge n. 205 del 2000, perché le agenzie avevano dedotto esclusivamente l'inadempimento della p.a. ai propri obblighi, senza nessuna rivendicazione dell'interesse legittimo ad una diversa conformazione autoritativa del rapporto concessorio.

Con il terzo motivo, lamenta la violazione dell'art. 6, comma 2, l. n. 205 del 2000, perché anche con riguardo alla dedotta responsabilità per la ritardata attivazione delle scommesse con date modalità (a quota fissa e mediante il mezzo telefonico e telematico) si trattava di mero inadempimento alle obbligazioni assunte, con conseguente posizione di diritto soggettivo.

5. - Con proprio autonomo ricorso, anche Ippica Civitavecchia s.r.l. ha impugnato la sentenza della corte territoriale, deducendo, con il primo motivo, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 817 e 829, n. 4, c.p.c., in quanto le p.a. convenute avevano eccepito innanzi agli arbitri la nullità della clausola compromissoria esclusivamente quanto al meccanismo di accesso alla procedura arbitrale, sia per la composizione del collegio arbitrale (in numero pari), sia per la facoltà di declinatoria (riservata al solo concessionario): mai avendo dedotto, invece, la questione dei limiti esterni della competenza arbitrale, dunque non più proponibili in sede di impugnazione del lodo.

Con il secondo motivo, lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5 l. n. 1034 del 1971, 6, comma 2, l. n. 205 del 2000, perché le agenzie avevano dedotto esclusivamente l'inadempimento della p.a. ai propri obblighi, senza nessuna

rivendicazione dell'interesse legittimo ad una diversa conformazione autoritativa del rapporto concessorio.

Con il terzo motivo, lamenta la violazione dell'art. 6, comma 2, l. n. 205 del 2000, perché anche con riguardo alla dedotta responsabilità per la ritardata attivazione delle scommesse con date modalità (a quota fissa e mediante il mezzo telefonico e telematico) si trattava di mero inadempimento alle obbligazioni assunte, con conseguente posizione di diritto soggettivo.

6. - Nel proprio autonomo ricorso, la G.A.I.T. s.r.l. ha proposto tre motivi, di cui i primi due coincidenti con quelli del ricorso principale di Ge.Co. s.r.l. ed altri, ed il terzo deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5 della legge n. 1034 del 1971, 6, comma 2, della legge n. 205 del 2000, 7, 12 e 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104 del 2010, 4 d.P.R. n. 169 del 1998 e 2, comma 1, della convenzione di concessione, perché non sussisteva un mero interesse legittimo o di fatto dei concessionari con riguardo all'attivazione delle scommesse telefoniche o telematiche ed a quota fissa, non operata dalla p.a.

7. - L'Agenzia Scommesse Sestri Levante di Boitano Mauro & C. s.a.s. ed altri hanno proposto ricorso, denominato incidentale, per due motivi, con il primo dei quali hanno censurato la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto sussistente la giurisdizione dell'a.g.o., al contrario essendo la controversia pienamente compromettibile in arbitri, poiché trattasi di diritti soggettivi e non di interessi legittimi.

Con il secondo motivo, hanno dedotto la violazione dell'art. 6, comma 2, della legge n. 205 del 2000, applicabile *ratione temporis* (poi sostituito dall'art. 12 d.lgs. n. 104 del 2010), perché, pur laddove si trattasse di giurisdizione esclusiva del giudice

amministrativo, la controversia era deferibile in arbitrato, riguardando diritti soggettivi.

8. L'Agencia Ippica SA.CO.I.RO. s.n.c. ed altri hanno proposto ricorso denominato incidentale per tre motivi, in tutto coincidenti con quelli, sopra esposti, formulati da Agencia di Scommesse Albignasego s.r.l. ed altri.

9. – Nei propri ricorsi incidentali condizionati, i Ministeri col primo motivo deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 103 Cost., 1418 c.c., 829, comma 1, n. 1 c.p.c. e 5 della legge n. 1034 del 1934, per avere il giudice del merito disatteso la censura di nullità del lodo, laddove esso prevedeva la facoltà di declinatoria della competenza arbitrale solo in favore dei concessionari e non della p.a., contro i principî affermati dalla Corte cost. 9 maggio 1996, n. 152.

Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 11, 808 e 810 c.p.c., 62, 66, 73 e 74 d.lgs. n. 300 del 1999, nonché artt. 4, n. 4, e 17 dello statuto, deliberato con provvedimento del 13 dicembre 2000, n. 4, in relazione all'art. 829, comma 1, nn. 1, 2, 4, 7 e 9 c.p.c. Infatti, la corte territoriale non ha considerato che il rapporto concessorio si è trasferito dal Ministero delle Finanze all'Agencia delle entrate e poi all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, litisconsorti necessari; che, dopo la devoluzione del rapporto a tali enti, il Ministero dell'economia e delle finanze era privo di legittimazione passiva; che, pertanto, la clausola compromissoria è inopponibile a tali enti; che, anche a voler reputare l'efficacia per essi di detta clausola, si sarebbe allora trasferito anche il diritto di nomina dell'arbitro; che non opera l'art. 111 c.p.c. sulla successione nel diritto controverso, onde il predetto Ministero non può restare obbligato per i danni in cui il rapporto è passato ad altri.

10. – Tutti i ricorsi presentano profili sovrapponibili, censurando la ritenuta giurisdizione del giudice amministrativo ad opera della decisione impugnata, con conseguente dichiarazione di nullità del lodo.

Essa, invero, ha fondato la statuizione sulla operata qualificazione come interesse legittimo (o di mero fatto) della posizione giuridica soggettiva, dedotta in giudizio dalle agenzie, a fronte del lamentato inadempimento dei Ministeri all'obbligo di garantire l'esclusività nella raccolta delle scommesse e dell'adempimento tardivo nel permettere la raccolta delle scommesse a quota fissa, nonché l'accettazione delle stesse per via telefonica e telematica: quando, invece, nell'assunto delle ricorrenti, si tratta di posizioni di diritto soggettivo e di giurisdizione ordinaria, derogabile con la devoluzione della lite in arbitrato.

11. – In ragione della questione di giurisdizione proposta, reputa il Collegio di rimettere la causa alle Sezioni unite, ai sensi dell'art. 374, comma 1, c.p.c.

Costituisce, invero, principio costante che *«l'espressione "motivi attinenti alla giurisdizione", di cui all'art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., richiamata dall'art. 374 c.p.c. per delineare un ambito di competenza delle Sezioni unite, comprenda l'ipotesi in cui il problema del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo sorga in funzione dell'accertamento della compromettibilità ad arbitri e, quindi, della validità del compromesso o della clausola compromissoria»* (Cass., sez. un., 27 gennaio 2016, n. 1514; Cass., sez. un., 29 aprile 2004, n. 8212; Cass., sez. un., 6 febbraio 2002, n. 1556; ed altre).

La ragione consiste nel fatto che la questione circa la non deferibilità ad arbitri della controversia per essere la stessa riservata

alla giurisdizione del giudice amministrativo, proposta come motivo di ricorso avverso la sentenza della corte di appello che abbia pronunciato sull'impugnazione del lodo, si configura come questione di giurisdizione e deve essere, pertanto, come tale esaminata, atteso che l'espressione "motivi attinenti alla giurisdizione" di cui al n. 1 dell'art. 360 c.p.c., richiamato dall'art. 374 c.p.c. nella delimitazione di uno degli ambiti di competenza delle sezioni unite, deve ritenersi comprensiva dell'ipotesi in cui si tratti di risolvere un problema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in funzione dell'accertamento della compromettibilità ad arbitri, e quindi della validità del compromesso o della clausola compromissoria.

Si è, al riguardo, posto in evidenza come, in siffatta ipotesi, un problema di giurisdizione resta comunque ineludibile nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, atteso che la corte di appello, investita dell'impugnazione, diviene giudice della propria giurisdizione in relazione all'eventuale passaggio dalla fase rescindente a quella rescissoria, postulando una decisione positiva l'affermazione della compromettibilità della controversia ad arbitri, per non essere la stessa riservata alla giurisdizione esclusiva o di legittimità del giudice amministrativo.

P.Q.M.

Rimette la causa alle Sezioni unite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2019.

PREM